

**COMUNE DI TAINO**  
*(Provincia di Varese)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017**

## **INDICE**

### **Capo Primo NORME GENERALI**

- Art. 1 Istituzione del canone*
- Art.2 Oggetto del regolamento*
- Art. 3 Definizione, Tipologia delle occupazioni e durata*
- Art. 4 Oggetto del canone ed esclusioni*
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del canone*
- Art. 6 Responsabile gestionale del canone*

### **Capo Secondo PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

- Art. 7 Procedimento per il rilascio della concessione*
- Art. 8 Domanda di concessione*
- Art. 9 Rilascio della concessione*
- Art. 10 Contenuto della concessione*
- Art. 11 Obblighi del titolare del provvedimento*
- Art. 12 Disciplina delle dichiarazioni di occupazione spazi ed aree pubbliche*
- Art. 13 Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere o manufatti temporanei - norme generali*
- Art. 14 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni Stradali*
- Art. 15 Revoca o sospensione della concessione*
- Art. 16 Rinuncia all'occupazione*
- Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione*
- Art. 18 Nuova concessione per subentro*
- Art. 19 Proroga o modifica della concessione*
- Art. 20 Occupazioni d'urgenza*
- Art. 21 Occupazioni abusive*

### **Capo Terzo TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

- Art. 22 Misura delle occupazioni*
- Art. 23 Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree Mercatali*

*Art. 24 Determinazione della tariffa di base*

*Art. 25 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività*

*Art. 26 Determinazione del canone*

#### **Capo Quarto**

#### **AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO –RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI**

*Art. 27 Agevolazioni*

*Art. 28 Modalità e termini di pagamento*

*Art. 29 Penalità, indennità, sanzioni*

*Art. 30 Definizione agevolata della penale*

*Art. 31 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento*

*Art. 32 Riscossione coattiva*

*Art. 33 Rimborsi*

#### **Capo Quinto**

#### **PUBBLICITA' – VIOLAZIONI – NORMA TRANSITORIA**

*Art.34 Pubblicità ed Abrogazioni*

*Art.35 Violazioni al Regolamento - Sanzioni*

*Art.36 Norma transitoria*

**Allegato A Elenco Vie per categoria**

**Allegato B Tariffe**

## **Art. 1**

### **Istituzione del Canone**

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio (COSAP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

## **Art. 2**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

## **Art. 3**

### **Definizione, tipologia delle occupazioni e durata**

1. Per "occupazione" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo, ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale, in via permanente o temporanea, all'uso generale della collettività e a vantaggio specifico di singoli soggetti.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni.

Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

4. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno,

5. Le occupazioni di cantiere con ponteggi, steccati e simili sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ad un anno, perché pari alla durata del titolo abilitativo edilizio.

#### **Art. 4**

##### **Oggetto del Canone ed esclusioni**

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Taino, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

b) Segnaletica relativa alla circolazione stradale.

c) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.

d) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.

e) Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.

f) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.

g) Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

h) Occupazioni con pensiline di fermata autobus del trasporto pubblico.

i) Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.

l) Occupazioni di aree cimiteriali.

m) Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.

n) Occupazioni con autovetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.

o) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 30 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.

p) Occupazioni non superiori a 8 ore relative a:

1. Occupazioni di pronto intervento urgente per lavori di riparazione.

2. Lavori di manutenzione

3. Scarico legna

4. Carico/scarico materiali

- q) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
- r) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune.
- s) Accessi e passi carrabili utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- t) I passi carrai a raso
- u) Occupazioni con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, posizionati dall'Ente gestore della raccolta rifiuti.
- v) Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
- aa) Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile.
- bb) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
- cc) Manifestazioni o iniziative a carattere politico, sociale, sindacale o istituzionale e a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- dd) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, dalle Aziende Ospedaliere e dalle Aziende e Unità Sanitarie Locali.
- ee) Occupazioni effettuate, per fini istituzionali, dai soggetti giuridici non lucrativi rientranti nelle seguenti categorie:
1. ONLUS (art.11 comma 1 del D.Lgs 460/97)
  2. Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/8/1991 n.266 iscritte nei registri regionali e provinciali
  3. Organizzazioni non governative (legge 26/2/1987 n.49)
  4. Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n.383 iscritte nei relativi registri
  5. Associazioni di protezione Civile (art.5 L.R. 22/5/2004 n.16)
  6. Altri enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione all'interno dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dei seguenti requisiti: assenza finalità di lucro, divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci, obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.
- ff) Occupazioni per eventi culturali, sociali, sportivi o ricreativi per i quali è stato riconosciuto dal Comune il patrocinio, come da apposito regolamento comunale.

## **Art. 5**

### **Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione, o in mancanza dall'occupante di fatto.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al

pagamento di un canone determinato forfettariamente in € 6,00 indipendentemente dalla superficie di occupazione.

## **Art. 6**

### **Responsabile gestionale del Canone**

1. Il responsabile dell'attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il Funzionario Responsabile del servizio tributi.

## **Art. 7**

### **Procedimento per il rilascio della concessione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.

2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

## **Art. 8**

### **Domanda di concessione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche temporaneamente o permanentemente oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda volta ad ottenere un apposito atto di concessione (o dichiarazione, nei casi previsti dal presente regolamento) in conformità alla modulistica predisposta al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

2. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- misura dell'occupazione di cui all'art. 22 del presente regolamento;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;

- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare lo spazio, nonché la descrizione dell'opera o impianto che si intende eseguire;
- Per le domande di concessione temporanea occorre, inoltre, specifica dichiarazione di accettazione:
  - a) Dell'eventuale sospensione (e conseguente obbligo di rimozione di ogni arredo o manufatto) di cui all'articolo 15 comma 4 del presente Regolamento;

3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

4. Nel caso di occupazione temporanea a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche da parte di soggetti indicati all'articolo 4, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esente dalla carta legale.

5. La domanda o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere presentate almeno 6 giorni lavorativi prima per le occupazioni temporanee e 30 giorni lavorativi prima per le occupazioni permanenti.

6. La conclusione del procedimento con il rilascio dell'atto di concessione deve avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per le occupazioni temporanee ed entro venti giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per le occupazioni permanenti.

7. Ove la domanda o la dichiarazione risultano incomplete o mancanti di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, le stesse saranno dichiarate irricevibili; se carente di documentazione non essenziale, il responsabile del procedimento formula all'interessato richiesta di integrazione.

8. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione, entro 2 giorni dalla richiesta di integrazione.

9. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda o dichiarazione e provvede ad acquisire dagli uffici competenti i necessari pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile entro 2 giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si intenderanno acquisiti favorevolmente.

## **Art. 9**

### **Rilascio della concessione**

1. L'atto di concessione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

2. Il provvedimento di concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

3. E' condizione indispensabile per il rilascio della nuova concessione, l'assenza, nell'anno precedente, di violazioni contestate alle norme del presente Regolamento, da parte del richiedente, in relazione a precedente analogia autorizzazione.



## **Art. 10**

### **Contenuto della concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:

a. Elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;

b. Codice fiscale o partita I.V.A.;

c. Indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);

d. Tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;

e. Durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

f. Prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;

g. La facoltà dell'Amministrazione di sospendere, a semplice richiesta, la concessione per motivi di forza maggiore, pubblico interesse o sicurezza non prevedibili al momento del rilascio, ovvero, nel caso di concessioni temporanee, per lo svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione;

h. Espresa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;

i. Presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

## **Art. 11**

### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

1) limitare l'occupazione allo spazio od aree concesse;

2) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

3) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

4) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate

5) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;

6) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;

- 7) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - 8) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
  - 9) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
  - 10) rispettare il divieto di subconcessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione.
  - 11) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.
  - 12) garantire la circolazione pedonale e veicolare.
2. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, determinato in base a quanto disposto dalla disciplina tecnica generale delle manomissioni di suolo pubblico e per la posa di cavi, tubazioni o manufatti in sottosuolo.

## **Art. 12**

### **Disciplina delle dichiarazioni di occupazione spazi ed aree pubbliche**

#### **Scopo benefico**

- 1) Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico al fine di effettuare raccolte occasionali di fondi ex art.143 del T.U.I.R. i soggetti giuridici di cui all'art. 4 comma 4 lett. ee) del presente regolamento possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, relativamente al possesso dei requisiti sotto indicati.
- 2) Tale dichiarazione non è soggetta all'emissione di un atto autorizzativo esplicito ma, una volta presentata all' Ufficio Tributi e protocollata, costituisce titolo per l'occupazione stessa.
- 3) Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse esclusivamente per i seguenti casi:
  - a) per un ingombro massimo di mq 10;
  - b) per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti;
  - c) per un massimo di norma di 48 ore

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno m. 1,30 per il passaggio dei pedoni;

b) devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;

c) devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

d) dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

Per la propaganda elettorale e l'esercizio dei diritti civili e politici

1) L'occupazione di spazi ed aree pubbliche allo scopo di esercitare propaganda elettorale ai sensi delle leggi 4/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 nonché per l'esercizio dei diritti civili e politici è gratuita e non è soggetta all'emissione di alcun atto autorizzativo esplicito.

2) Ove sussistano le condizioni sotto specificate dovrà essere presentata una dichiarazione, redatta su apposita modulistica che, una volta presentata all' Ufficio tributi e protocollata, costituisce titolo per l'occupazione stessa.

3) La procedura di cui al presente articolo si applica per:

a) propaganda elettorale con tavoli, veicoli e gazebo aperti, per un massimo di mq 10;

b) esercizio dei diritti politici (raccolta firme per petizioni, referendum, presentazione candidature, etc.);

c) esercizio dei diritti civili costituzionalmente garantiti.

d) Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse di norma per un massimo di mq. 10.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

a) l'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale può essere svolta a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente il primo giorno dell'elezione stessa;

b) dovranno essere rispettate le norme speciali vigenti per la disciplina della propaganda elettorale;

c) dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno m. 1,30 per il passaggio dei pedoni;

d) devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;

e) non è possibile effettuare alcun tipo di vendita;

f) devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

g) dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

## **Art. 13**

### **Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere o manufatti temporanei - norme generali**

1) La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere o manufatti temporanei, viene rilasciata in modalità temporanea o permanente, solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente.

2) Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio, purché siano nelle immediate vicinanze allo stesso ed alla condizione essenziale che i terzi interessati concedano nulla-osta a tali occupazioni.

3) Nel caso in cui nei locali antistanti tale area di occupazione venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione degli arredi, su semplice richiesta del Comune, con revoca della concessione di occupazione.

Obblighi del titolare della concessione di occupazione di suolo annessa a pubblici esercizi:

a) Per motivi di decoro, nei casi di chiusura dell'esercizio per più di trenta giorni, gli arredi dovranno essere rimossi e l'area dovrà essere lasciata completamente libera.

b) E' facoltà dell'Amministrazione inserire nel provvedimento di concessione ulteriori prescrizioni anche in occasione di pubbliche manifestazioni

c) Qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione potrà essere ridotto. Nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione di occupazione.

d) Dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi.

e) Dovranno essere rispettati i limiti massimi di immissione del rumore come previsto dalle norme vigenti in materia.

f) Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 14**

### **Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali.**

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.

2. Per i suddetti interventi dovrà essere costituita apposita cauzione sul costo di ripristino, il cui valore unitario (costo per ogni metro quadrato di superficie manomessa) è valutato dall'Ufficio Tecnico e inserito nelle tariffe dell'Ente.

## **Art. 15**

### **Revoca o sospensione della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato il termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione. Le autorizzazioni temporanee, inoltre, potranno essere sospese per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, con avviso notificato almeno 30 giorni prima della data di inizio della sospensione. In tutti i casi di sospensione al titolare della concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

## **Art. 16**

### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.30 avendo comunque l'atto

autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

## **Art. 17**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, mediante atto scritto notificato debitamente al concessionario, nei seguenti casi:

- a. Per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione nel presente regolamento;
- b. In caso di mancato pagamento del Canone
- c. Per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;

2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

3. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 18**

### **Nuova concessione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte precedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

## **Art. 19**

### **Proroga o modifica della concessione**

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere la proroga o la modifica del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da prorogare o da modificare.

2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza, se temporanea, fermo restando, in quest'ultimo caso, il limite massimo dall'inizio al termine dell'occupazione.

3. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate anche per l'anno successivo se non viene data disdetta dal concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

## **Art. 20**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Locale via fax o posta elettronica, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Locale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

## **Art. 21**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre

i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

## **Art. 22**

### **Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.

2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

#### **A PASSO CARRABILE**

Esente dal canone di concessione suolo pubblico.

#### **B OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO**

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.



## **C AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI**

Per le occupazioni di suolo pubblico, o di suolo privato asservito a pubblico passaggio, con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

## **D DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

## **E AREE MERCATALI E POSTEGGI**

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie effettiva di occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 23**

#### **Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 3 categorie di cui allegato "A".
2. Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti alla categoria 2 fino alla loro formale classificazione.

### **Art. 24**

#### **Determinazione della tariffa di base**

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività ed è adottata dalla Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio, tenendo presente che i limiti di variazione delle tariffe riferiti alla prima categoria sono articolati nelle seguenti proporzioni:

Tariffa 1 categoria 100%

Tariffa 2 categoria 60%

Tariffa 3 categoria 55%.

La prima determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicativi di cui al successivo art.25 viene effettuata dal Consiglio Comunale con l'approvazione del presente regolamento, come da allegato "B".

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza

attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

## **Art. 25**

### **Determinazione dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività**

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori di valutazione economica, da applicarsi alla misura base di tariffa fissata ai sensi dell'art. 23.

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione ed è stabilito dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

b) Tipologia dell'attività esercitata.

La prima determinazione dei coefficienti moltiplicativi viene effettuata dal Consiglio Comunale con l'approvazione del presente regolamento, unitamente all'approvazione delle tariffe.

## **Art. 26**

### **Determinazione del Canone**

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 22 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 24) per il coefficiente moltiplicatore per specifica attività (art. 25), per la misura dell'occupazione (art. 22). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 24) per il coefficiente moltiplicatore (art. 25), per la misura dell'occupazione (art. 22), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

7. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## **Art. 27**

### **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni temporanee, alla tariffa si applica la seguente riduzione per la fattispecie indicata:

occupazioni di durata compresa tra i 15 ed i 30 giorni – 20 %

occupazioni di durata superiore a 30 giorni - 50%

## **Art. 28**

### **Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

b) a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune di Taino.

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato entro il 30 Giugno.

5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €250,00 può essere corrisposto, su richiesta dell'interessato, fino a n. 4 rate, senza applicazione di interessi, aventi scadenze nell'anno di riferimento.

## **Art. 29**

### **Penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità da un minimo del 50% ad un massimo del 100% del canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 30%.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente o da organi della Polizia Locale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 3° del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, qualora la fattispecie non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada;
- c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del vigente codice della strada, se previste.

3. L'indennità di cui al comma 2° è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, e non si è a conoscenza dell'effettiva durata, la sua durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 2° in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Locale che ha contestato l'abuso, ovvero, il Funzionario responsabile.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 2°. Tutti gli occupanti abusivi sono obbligati in solido verso l'ente:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e legge regionale n. 6/2010, non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

## **Art. 30**

### **Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

a. al 15 % (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

### **Art. 31**

#### **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 21 per quanto riguarda le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.33.

### **Art. 32**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n.602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R.28/1/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni oppure con quella prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639 se svolta dal Comune o dal concessionario di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.lgs. 446/199

2 Le spese per espletamento della procedura coattiva sono addebitate al concessionario e recuperate con procedimento di cui al comma 1.

### **Art. 33**

#### **Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

#### **Art. 34**

##### **Pubblicità e Abrogazioni**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione, sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso, ivi compreso il regolamento TOSAP.

#### **Art. 35**

##### **Violazioni al Regolamento – Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica, ai sensi dell'art.7 bis del Tuel, una sanzione amministrativa da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300,00 in ragione della gravità dell'violazione.

#### **Art. 36**

##### **Norma transitoria**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2017.